

LEGGE DI STABILITÀ 2015 (N. 190/2014)

Commi di maggiore interesse per le Camere di commercio

Promozione del made in Italy (comma 202)

Il comma stanziava ulteriori 130 milioni di euro per il 2015, 50 milioni di euro per il 2016 e 40 milioni di euro per il 2017 per la promozione del Made in Italy, assegnando le relative risorse all'Agenzia ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Si prevede inoltre che entro il 30 giugno 2015 il MISE trasmetterà al Parlamento un rapporto recante le linee guida relative al Piano, mentre l'ICE è tenuto a trasmettere annualmente entro il 30 settembre un rapporto in cui sono evidenziati nel dettaglio i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi.

Blocco della contrattazione e corresponsione dell'IVC (commi 254 – 255)

Viene prorogata al 2015 la previsione dell'art. 9 comma 17 del d.l. 78/2010, relativa al blocco della contrattazione di parte economica del personale pubblico dipendente dalle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001. Il successivo triennio di contrattazione potrà dunque riguardare il periodo 2016-2018. Si estende al 2018 anche la modalità di calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale già vigente per gli anni 2015-2017, fissata negli importi riconosciuti dal 2013.

Assoggettamento delle Camere di commercio al regime di Tesoreria unica (commi 391 – 394)

Come è noto, la legge di stabilità per il 2015 ai commi da 391 a 394 prevede il "rientro" delle Camere di commercio nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984, prevedendone l'inserimento nella Tabella A della citata legge. Le Camere saranno pertanto tenute a depositare le proprie disponibilità liquide su conti aperti presso la tesoreria dello Stato e non più presso il sistema bancario.

Viene contestualmente abrogato l'articolo 1, comma 45, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) che aveva previsto, come si ricorderà, la fuoriuscita del sistema camerale – nonché delle relative aziende speciali che attualmente, non essendo menzionate, si possono continuare a ritenere escluse – dalla tesoreria a partire dal 1° gennaio del 2006.

La norma dispone che dal 1° febbraio 2015 i cassieri delle Camere di commercio dovranno versare le liquidità alle contabilità speciali fruttifere che saranno aperte presso la Tesoreria specificando che vanno escluse le risorse provenienti da mutui, prestiti e dalle altre forme di indebitamento non derivanti da contributi statali, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni. Si segnala che nel disegno di legge di stabilità presentato dal governo al Parlamento il termine previsto era al 1° gennaio, mentre è stato successivamente posticipato al 1° febbraio nel corso dell'esame parlamentare.

Si segnala inoltre che a differenza di altri enti (Comuni, Regioni ma anche Università), per le Camere di commercio si prevede l'apertura solo delle contabilità speciali fruttifere. La motivazione è riconducibile all'autonomia finanziaria delle Camere di commercio: infatti, per tutti gli enti che

ricevono trasferimenti dallo Stato, anche indirettamente, sono previsti due conti aperti presso le sezioni provinciali della tesoreria statale, uno infruttifero in cui vengono depositate tutte le entrate di provenienza statale e un altro, fruttifero, in cui sono depositate tutte le altre entrate proprie degli enti.

Il tasso di interesse remunerativo sui conti fruttiferi viene definito periodicamente con DM del Ministero dell'Economia: attualmente il tasso di interesse sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere presso la tesoreria dello Stato è fissato dal decreto del 6 ottobre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 novembre scorso nella misura dello 0,24% lordo.

Secondo la disciplina generale il Tesoriere dell'ente è il responsabile delle somme depositate nella Tesoreria e cioè delle azioni di pagamento e riscossione delle entrate proprie. I tesorieri degli enti effettuano, per conto dei medesimi, le operazioni di incasso e pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria intestate agli enti stessi. Con il decreto ministeriale 4 agosto 2009 del MEF sono state disciplinate nel dettaglio le modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli enti assoggettati e la Tesoreria dello Stato.

La norma, infine, individua altresì nel 30 giugno 2015 il termine per lo smobilizzo degli investimenti finanziari delle Camere di commercio. Il comma 394, modificato al Senato con emendamento del Governo, reca importanti ed utili chiarimenti sullo smobilizzo degli investimenti finanziari delle camere di commercio stabilendo esplicitamente l'esclusione dei titoli di Stato dall'obbligo di smobilizzo e la possibilità di non procedervi nel caso in cui il valore di mercato degli strumenti finanziari interessati alla cessione sia inferiore al prezzo di acquisto in uno dei giorni ricompresi tra il 16 ed il 30 aprile 2015.

Non è stato invece approvato, nonostante sia stato più volte e da più parlamentari presentato, un emendamento che avrebbe permesso la rinegoziazione degli attuali contratti di tesoreria e cassa delle camere di commercio, con conseguenti nuovi oneri a carico degli enti camerali.

Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie delle P.A. (commi 611 – 614)

I commi prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un processo di riorganizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da una serie di pubbliche amministrazioni espressamente individuate dalla norma, tra cui vi sono anche le Camere di commercio.

L'obiettivo è la riduzione entro il 31 dicembre 2015 del numero delle società, per contenerne la spesa, anche sulla base di alcuni criteri individuati.

I principali criteri sono l'eliminazione delle società e delle partecipazioni sociali non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (anche mediante liquidazione e cessione), nonché delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici strumentali (anche mediante fusione) e la riorganizzazione interna delle società per contenere i costi di funzionamento (anche mediante riduzione delle remunerazione degli organi).

Con un emendamento approvato al Senato è stato inoltre inserito il criterio della soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Per raggiungere l'obiettivo di razionalizzazione, il comma 612 prevede entro il 31 marzo 2015 la definizione e l'approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, corredato da relazione tecnica, che deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Il comma 613 precisa che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedendo né l'abrogazione né la modifica delle previsioni normative originarie.

In materia di personale e regime fiscale, per l'attuazione dei piani operativi, il comma 614 rinvia all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 563 a 568-ter, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che disciplinano le procedure di mobilità di personale tra società partecipate ed il reimpiego del personale in esubero e del comma 568-bis, relativamente al regime fiscale delle operazioni di scioglimento e di alienazione delle società controllate.

Più in generale, con riferimento alle società partecipate, si sottolinea come sia necessaria una lettura complessiva della normativa sul tema, vista la complessa stratificazione nel tempo di norme e parziali abrogazioni delle stesse.

In particolare, nel dettare le nuove regole, il comma 611 richiama espressamente la legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) ed in particolare i commi da 27 a 29 dell'articolo 3 che prevedevano innanzitutto il divieto per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/01 e quindi anche per le Camere di commercio di costituire società per la produzione di beni e di servizi non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Inoltre, le norme menzionate prevedevano che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle già detenute devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata, trasmettendola alla sezione competente della Corte dei conti. Infine veniva posto un termine, più volte prorogato, entro il quale le amministrazioni devono cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate. Tale termine era stato da ultimo prorogato di 12 mesi (e cioè fino al 31/12/2014) con la legge di stabilità dello scorso anno prevedendo inoltre che, decorso tale periodo, la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto ed entro 12 mesi dalla cessazione la società deve liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato.

Scioglimento società e aziende speciali (comma 616)

Durante l'esame del provvedimento al Senato è stato inserito il comma 616 che aggiunge le aziende speciali alla già vigente previsione della Legge di Stabilità 2014 – art. 1, comma 568-bis – recante la possibilità per le pubbliche amministrazioni locali di cui all'elenco ISTAT, quindi anche le Camere di commercio e le Unioni regionali, di procedere allo scioglimento delle società da esse controllate direttamente o indirettamente prevedendo una serie di misure agevolative e di esenzione dall'imposizione fiscale.

Lo stesso comma posticipa altresì il termine entro cui deve essere deliberato lo scioglimento affinché gli atti e le operazioni poste in essere siano esenti da imposizione fiscale, che originariamente di dodici mesi diventa di 24 mesi (quindi fino al 1° gennaio 2016).

Applicazione del cd. "Split Payment" alle pubbliche amministrazioni (comma 629)

Con la lettera b) del comma si inserisce nel D.P.R. n. 633 del 1972 l'articolo 17-ter per disciplinare speciali modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di soggetti pubblici, tra cui sono espressamente indicate anche le Camere di commercio. Si tratta di una norma che intende attuare una tipologia di cd. "split payment" secondo la quale al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla pubblica amministrazione, al netto dell'IVA indicata in fattura, in modo da sottrarre l'imposta dalla disponibilità del fornitore e acquisirla direttamente all'Erario. La disposizione, infatti, prevede che l'imposta viene versata dagli enti, secondo modalità e termini che saranno fissati con decreto del Ministro dell'economia. La norma non specifica però il termine di emanazione di questo decreto.

Con una modifica del Senato è stata svincolata l'efficacia delle disposizioni dall'autorizzazione UE inizialmente prevista così prevedendone l'applicazione già dal 1° gennaio 2015.

In caso di mancata deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 30 giugno 2015, sono aumentate l'aliquota dell'accisa sulla benzina, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.